INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA

Art. 1

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

E' autorizzata,fino al 31 dicembre 2003,ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti. (2) Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni culturali danneggiati.

Versione in vigore dal 19 marzo 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165

Capo	I — Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamità all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2003

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2004, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-della-popolazione-irachena/art-1-missione-umanitaria-e-di-ricostruzione-in-iraq/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it